



TRIBUNALE DI LARINO
Ufficio procedure concorsuale

Il Giudice

Vista la proposta di concordato minore depositata ai sensi dell'art. 74 e seguenti cci da [REDACTED], CF [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], il 15.1.2024; letta la successiva istanza di riassunzione del 12.10.2024;

OSSERVA

1 Lo scrutinio della domanda presentata impone una preliminare ricostruzione del dato normativo di riferimento.

1.1. L'art. 74 c.c.i.i. prevede che possono accedere al concordato minore i *"I debitori di cui all'articolo 2, escluso il consumatore"*. Può dunque utilizzare lo strumento: il professionista, l'imprenditore minore, (ossia che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila); l'imprenditore agricolo; la start-up innovativa di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali.

Non possono invece utilizzare lo strumento gli imprenditori cancellati dal registro delle imprese (art. 33 comma 4 c.c.i.i.).

1.2. La condizione soggettiva in cui le categorie sopra elencate devono trovarsi è quella di sovraindebitamento, per tale intendendosi, a norma dell'art. 1, comma 1 let. a) c.c.i.i.) *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*) o di insolvenza, per tali intendendosi, a norma del comma 1 let. b) del codice *"lo stato del*

debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

1.3. La domanda di concordato deve poi articolarsi secondo una delle due seguenti necessarie modalità: la capacità della proposta di concordato di consentire *“di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale”* (art. 74 comma 1) oppure, in alternativa, la previsione di *“apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda”* (art. 74 comma 2).

1.4. Il comma terzo dell’art. 73 detta un primo obiettivo della proposta di concordato la quale deve prevedere *“il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma...indica[ndo] in modo specifico modalità e tempi di adempimento”* (obiettivo che in caso di concordato in continuità si affianca a quello della prosecuzione dell’attività).

A questo proposito, l’art. 75 comma 2 prevede che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere anche falcidiati, *“allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. Tale grado di soddisfacimento deve essere attestato dall’organismo di composizione della crisi”*.

Il comma 2-bis aggiunge, a tutela del debitore persona fisica, che il credito vantato dalla banca in forza di contratto di mutuo contratto garantito da ipoteca gravante sull’abitazione può essere escluso dal piano concordatario se il debitore *“alla data della presentazione della domanda ... ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”*. In questo caso, l’OCC deve attestare che *“il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”*.

Sempre a tutela del debitore, ed in funzione della continuità aziendale, il successivo comma 3 prescrive che *“Quando è prevista la continuazione dell’attività, è altresì possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa o all’attività professionale se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”*. Anche in questi casi L’OCC deve rendere la medesima attestazione di cui al comma 2-bis, sopra citato.

1.5. Il corredo documentale che deve accompagnare il deposito di una domanda di concordato minore è corposo. Invero, l'art. 75 dispone che il debitore deve allegare alla domanda:

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;*
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;*
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;*
- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;*
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.*

Chiaramente, a questo contenuto minimo vanno aggiunti quegli ulteriori dati e documenti richiesti in caso di pagamento non integrale dei creditori assistiti da garanzia reale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 76, alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;*
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;*
- e) la valutazione sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;*
- a) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;*

È poi necessario che l'OCC, nella sua relazione, indichi se eventuali finanziatori, ai fini della concessione del finanziamento, abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore.

1.6. La domanda di concordato minore è inammissibile, a norma dell'art. 77 c.c.i.i., se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) (a meno che non sia un imprenditore agricolo) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Ulteriori cause di inammissibilità della proposta concordataria sono indirettamente contemplate dall'art. 82 c.c.i.i., il quale dispone che il giudice revoca l'omologazione nei seguenti casi:

- quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo;
- quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo;
- quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti;
- quando risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

A monte di tutte queste disposizioni si colloca, a mo' di cornice dell'orizzonte comportamentale all'interno della quale il debitore deve muoversi, l'art. 4 c.c.i.i., il cui comma 1 dispone che *“Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza*. Segnatamente, prosegue il comma 2, let. a), il debitore è vincolato da due specifiche regole. In *primis* ha il dovere di *“illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto”*; in secondo luogo è (lettera c), è tenuto a *“gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori”*.

Con l'introduzione, nel panorama del diritto della crisi d'impresa, del precetto della buona fede, il legislatore ha esteso alla materia della negoziazione delle parti in sede concorsuale e pre concorsuale un principio generale, affermato dal codice civile, con riferimento alla disciplina delle trattative (art. 1337 c.c.) della interpretazione (art. 1366 c.c.) e dell'esecuzione (art. 1375 c.c.) del contratto, nonché delle obbligazioni (art. 1175 c.c.).

Non si tratta però, a giudizio di questo Tribunale, di una superfetazione normativa. Invero, la buona fede concepita dal codice civile concorre a definire i doveri delle parti nel perimetro del sinallagma, che una volta concluso realizza uno scopo condiviso. In ambito concorsuale, invece, la prospettiva (e dunque la funzione dell'obbligo della buona fede) muta

sia sul versante soggettivo che oggettivo. In relazione al primo aspetto, la buona fede deve orientare il comportamento delle parti anche rispetto all'autorità giurisdizionale, chiamata ad assumere le decisioni del caso; sul versante oggettivo, va considerato che il processo vede contrapposte posizioni reciprocamente ostili (quella del creditore, a ricevere tutto il dovuto alla scadenza prevista, e quella del debitore, che invoca la falcidia o la dilazione), con la conseguenza che qui dal principio di buona fede discende soprattutto il obbligo di un comportamento improntato alla massima lealtà.

Con riferimento agli obblighi gestori, con il citato art. 4, comma 2 let. c) non si è inteso vietare al debitore di assumere obbligazioni, ma è richiesto che in esse debba potersi individuare una contropartita che le renda non solo neutre rispetto alle capacità di soddisfacimento dei crediti pregressi, ma vantaggiose per essi: invero, la norma non si limita a pretendere una gestione non dissipativa, ma impone che essa sia ancillare alla tutela degli interessi creditorî.

2. Ciò premesso, e venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale che ricorrano plurime ragioni di inammissibilità.

3. Come sopra si è detto, il concordato minore può essere proposto qualora sussista una delle due seguenti condizioni: la capacità della proposta di concordato di consentire “*di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale*” (art. 74 comma 1) oppure, in alternativa, la previsione di “*apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda*” (art. 74 comma 2).

La scelta normativa si coglie agevolmente.

3.1. Se il debitore prefigura una continuità aziendale, il legislatore richiede che il sacrificio domandato ai creditori (sacrificio che si sostanzia nella falcidia o nella dilazione del pagamento del credito) trovi una contropartita nella capacità del debitore di proseguire la propria attività, e poiché lo strumento è volto al superamento della crisi o dell'insolvenza che da quell'attività è germogliata, è chiaro che questa prosecuzione deve assicurare una soluzione di continuità rispetto ad una gestione produttiva di debiti piuttosto che di utili, poiché diversamente lo strumento non sarebbe idoneo allo scopo per cui è stato concepito. Insomma, è necessario che la continuazione dell'attività produca utilità per i creditori con la generazione di flussi di cassa liberi da destinare al servizio del debito anteriore; di contro, se la continuità genera perdite, assorbendo liquidità, la crisi non solo resterà irrisolta, ma si aggraverà inevitabilmente, anche in spregio del principio, inespresso, della sostenibilità e

responsabilità sociale dell'impresa, che secondo taluna dottrina costituirebbe il *file rouge* di tutta la disciplina del codice varato nel 2019.

Detto altrimenti, la continuità aziendale non può concepirsi come “*valore-fine*”, ma costituisce un “*valore-mezzo*”, nel senso che il suo approdo ultimo deve essere la risoluzione della crisi, *id est* la tutela del credito. Iastica, in tal senso, è la previsione di cui all'art. 53, comma 5-*bis* c.c.i.i. (introdotto dal d.lgs 17.6.2022, n. 83) nel quale è previsto che in caso di accoglimento del reclamo avverso l'omologazione di un concordato in continuità, se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori dovesse risultare prevalente rispetto a quello del reclamante, a costui viene riconosciuto il risarcimento del danno. Questo significa che, sebbene la continuità sia divenuta la stella polare da cui ci si deve far guidare, ciò non può accadere ad ogni costo, perché una lesione anche minima del diritto di credito non è tollerabile neanche nel caso più estremo richiamato dal citato art. 53.

Del resto, è solo in questo contesto che si giustifica la previsione di cui all'art. 3, comma 1, c.c.i.i., a mente della quale l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; invero, se si ammettesse che una domanda di concordato in continuità potesse rinunciare a porsi l'obiettivo di superare la crisi, dovrebbe ammettersi che questa disposizione, valevole per l'impresa *in bonis*, potrebbe essere disattesa da quella già in crisi.

3.2. Di contro, se il debitore rinuncia alla continuità, quale volano della soluzione della crisi, il corrispettivo della falciatura viene individuato nella finanza esterna, la quale deve rispondere ad un preciso requisito valoriale: è necessario che essa sia capace di incrementare “*in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda*”. Occorre cioè che sia concretamente individuabile un *surplus* rispetto all'attivo disponibile a servizio del debito che sia in grado di offrire al ceto creditorio una utilità significativamente superiore a quella prospettata dall'alternativa liquidatoria.

Il sintagma normativo appena richiamato, seppur diverso da quello vigente prima della sua sostituzione ad opera dell'art. 20 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (a mente del quale la finanza esterna doveva incrementare in misura apprezzabile “*la soddisfazione dei creditori*”) non introduce una diversa regola di giudizio: invero, come si ricava anche dalla relazione illustrativa al citato d.lgs, la modifica ha il solo scopo di consentire al Tribunale un più agevole accertamento del requisito, posto che il riferimento ai creditori, in caso di loro suddivisione in classi, avrebbe reso più macchinosa la valutazione, posto che non tutti i creditori sarebbero stati soddisfatti secondo medesime percentuali o tempistiche.

3.3. Nel caso in esame, benché sia stata formulata una domanda di “*concordato minore in continuità aziendale*”, in nessuna parte del ricorso medesimo e della relazione dell’occ si afferma che la proposta di concordato abbia la capacità di consentire la prosecuzione dell’attività del ricorrente (nei termini sopra specificati), né si indica attraverso quale processo dovrebbe assicurarsi un tale esito. In sostanza, non viene allegato, e dunque neppure dimostrato, quale discontinuità il ricorrente abbia immaginato per far fronte ad un esercizio di impresa improduttivo di utili.

3.4. Anche il requisito dell’apporto di finanza esterna, altra modalità che, nello schema ancipite dell’art. 74, può essere il tratto distintivo della domanda, alternativo a quello della continuità aziendale, risulta soddisfatto nella sola forma, non già nella sostanza.

Questa conclusione rampolla dal combinato articolarsi di una serie di elementi.

3.4.1. Nella prospettazione del piano la finanza esterna ha una triplice provenienza.

Per l’importo di €. 350,00 mensili, essa deriverà dalla messa a disposizione di “*una quota parte della pensione del sig. [REDACTED]*” (pag. 28 della domanda).

Orbene, tenuto conto del fatto che [REDACTED] è nato il 05.11.1934, e che dunque ha appena compiuto i 90 anni, che l’esecuzione del piano dei pagamenti si dipana in un arco temporale di 12 anni mediante pagamenti mensili, i primi 12 dei quali destinati al pagamento delle spese di procedura (così a pag. 30 della domanda), si ha che l’effettiva disponibilità delle somme indicate è, secondo un giudizio di verosimiglianza, del tutto incerta. Essa, inoltre, è legata ad una mera dichiarazione unilaterale del [REDACTED], senza che ad essa sia accompagnato alcun elemento capace di assicurare al ceto creditorio (ed alla procedura in quanto tale) la garanzia che, eventuali inadempimenti, possano assicurare comunque l’affluenza delle somme indicate. Anzi, al contrario, l’esposizione debitoria del [REDACTED], gravato da procedure esecutive immobiliari (e sulle quali si tornerà) per stessa ammissione del ricorrente, costituisce indice presuntivo del fatto che costui non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; ciò concretizza, a norma dell’art. 1, comma 1 let. b) uno stato di insolvenza la quale rende la provvista immaginata non solo del tutto aleatoria, ma anche potenzialmente illegittima, dacché pregiudizievole per le ragioni dei suoi creditori, e dunque suscettibile di revocatoria per lo meno a norma dell’art. 2901 c.c..

3.4.2. La medesima alea caratterizza anche la risorsa (per l’importo di €. 1.000,00 mensili) che viene indicata come posta a disposizione del ceto creditorio da [REDACTED], quale quota parte dello stipendio (pari ad €. 2.157,10) da costui percepito quale carabiniere. Anche in questo caso: non vi è alcuna garanzia che l’obbligo assunto possa

essere concretamente soddisfatto in caso di inadempimento; non vengono offerti elementi che lascino prospettare che [REDACTED] (la cui complessiva condizione economica, patrimoniale e familiare non è indicata, sicché non è nemmeno dato sapere se, pur volendo, egli sarà in grado di adempiere ad una obbligazione che potrebbe lasciargli a disposizione una somma pari ad €. 1157,10) sia in grado di adempiere concretamente; non vi è certezza sulla stabilità della retribuzione mensile indicata, atteso che dall'unica busta paga prodotta (pag. 2 dello "allegato 5 Documenti vari"), relativa alla mensilità di ottobre 2023 risultano €. 412,20 di voci stipendiali accessorie (per servizi esterni, presenza festiva, servizio notturno), oltre €. 144,82 per lavoro straordinario, tutti trattamenti economici che dipendono dal tipo di servizio cui il militare è assegnato dall'ufficio di appartenenza.

Dunque, in definitiva, si tratta di una finanza esterna rispetto alla quale non vi è alcuna certezza, il che si traduce nella impossibilità formulare un giudizio di concreta fattibilità del piano.

3.4.3. Alla medesima conclusione, sebbene per il tramite di differenti rilievi critici, deve approdarsi con riferimento alla ulteriore fonte di finanza esterna, rappresentata dalle somme disponibili sui conti correnti delle procedure esecutive.

Invero a prescindere dalla considerazione per cui non tutte gravano a carico di [REDACTED] [REDACTED] (dalle perizie di stima versate in atti si ricava che: la procedura n. 31/2021 grava su [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]; la procedura n. 4/2021 Grava su [REDACTED]; la procedura n. 24/2022 Grava su [REDACTED] e [REDACTED]), si tratta comunque di somme soggiacenti al vincolo del pignoramento, delle quali il debitore non ha alcuna disponibilità, con la conseguenza che esse non possono essere messe a disposizione del ceto creditorio, nemmeno ove gli esecutati lo volessero.

4. Il giudizio di inammissibilità della domanda deriva altresì dal fatto che l'attività svolta dal ricorrente viene rappresentata in modo del tutto inattendibile e contraddittoria, poiché nel quadro offerto si registrano dati assai diacronici, il che si traduce in una violazione degli obblighi di cui al citato art. 4.

Invero, a pag. 15 si afferma che "Il [REDACTED] è riuscito, nell'arco di tutti questi anni e nonostante le diverse vicissitudini verificatesi, come sopra ampiamente evidenziate, ad affermarsi nel mercato nel settore agricolo della produzione di prodotti ortofrutticoli consolidando sempre più la sua presenza sul mercato ed acquisendo una notevole clientela generando così un elevato avviamento, che come ben noto rappresenta l'espressione di diversi valori intrinseci dell'azienda tra cui: la posizione sul mercato, il know-how dell'imprenditore, la redditività, la clientela, ecc".

Sennonché: da un lato di questo avviamento, non v'è traccia negli atti; dall'altro, la rigogliosità dell'attività aziendale, come sopra descritta, è smentita da quanto risulta riportato a pag. 12 della relazione dell'OCC redatta ai sensi dell'art. 76 c.c.i.i., laddove, nell'illustrare le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni, si riporta una condizione reddituale complessiva risibile. È dunque evidente che delle due postulazioni, del tutto distoniche tra loro, una non è veritiera.

L'inattendibilità della rappresentazione fornita trova un ulteriore elemento conferma nella *relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria* redatta ex art. 75, comma 2 dal dott. [REDACTED], il quale riferisce di un reddito operativo (di €. 3.053,40) pari alla metà rispetto al fabbisogno personale per il sostentamento minimo, indicato a pag. 13 della relazione dell'OCC in €. 6.000,00 annui; le stesse dichiarazioni dei redditi del [REDACTED] (pag. 50 – 131 dell'allegato denominato “*allegato a) articolo 75 CCII ultimi tre anni dichiarazione dei redditi il [REDACTED] e [REDACTED]*”) restituiscono un complesso del tutto incompatibile con la asserita virtuosità (virtuosità che neanche le dichiarazioni IIVA, riportate alle pag. 132 – 146 dell'allegato appena citato) che si intenderebbe salvaguardare per il tramite della proposta concordataria, e del tutto incompatibile con le esigenze minime di vita quantificate dal ricorrente medesimo.

Va ancora osservato che, senza alcuna motivazione, la relazione di cui all'art. 75 comma 2, acriticamente recepita dall'OCC *in parte qua*, riferisce che il terreno distinto al catasto terreni del comune di [REDACTED] al foglio [REDACTED], p.lla [REDACTED], è stato stimato in €. 140.000,00, “*tenuto conto dei soli valori catastali*”. Orbene, nessun elemento viene offerto al fine di comprendere quali siano le ragioni in forza delle quali il criterio di stima utilizzato, tra i molteplici astrattamente utili a determinare il valore di un cespite sia quello più acconcio ad individuare il reale valore del cespite de quo, e dunque non v'è alcuna possibilità di verificare la attendibilità del dato riferito. Ciò appare ancor più significativo ove si osservi che nell'allegato 3 (“*perizie estimative immobiliari*”) viene riportata una perizia di stima (redatta in seno alla procedura esecutiva immobiliare n. 31/2021) che al lotto 2 contiene proprio la suddetta particella, stimata in €. 80.750. In questa perizia, a pag. 21 il ctu nominato descrive puntualmente il metodo di stima utilizzato, affermando che “*La stima del terreno agricolo è stata effettuata seguendo il mercato fondiario locale, tenendo conto in particolare dei valori di mercato fondiario di zone omogenee del territorio di Campomarino. Si è dunque fatto riferimento ai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito ai Valori Agricoli Medi della Provincia di Campobasso ed in particolare al Comune di Campomarino che ricade nella zona Agraria n. 7. Dalla consultazione di tali dati sono stati riscontrati valori di*

vendita variabili in base alla qualità colturale in atto che nello specifico hanno fornito i seguenti valori: “qualità seminativo” = € 25793,00/ettaro. Tale valore è stato infine associato ad altri aspetti più specifici come quelli che fanno riferimento alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del terreno, in particolare, sono state poste in evidenza: l’ubicazione; le vie di accesso; l’orografia; la presenza di colture e di impianti. Altro aspetto di rilievo di cui si è tenuto conto è stata la presenza di colture realmente in atto (vigneto e ortaggi) non corrispondenti al dato catastale. Sulla base delle esposte considerazioni è stato adottato il più probabile valore venale unitario di 2,50 €/mq. che moltiplicato per l’intera superficie del terreno ne ha determinato il suo valore finale pari ad € 80.750,00. Al contrario, come detto, la relazione dell’OCC e la relazione economica patrimoniale del dott. [REDACTED], non solo non danno conto delle ragioni per le quali hanno inteso riferirsi ad un diverso criterio di stima, ma neppure valutano le diverse risultanze del corredo documentale disponibile. Non si intende con ciò affermare che la scelta dell’OCC sia errata, ma solo stigmatizzare l’assenza di una qualsivoglia motivazione, soprattutto al cospetto elementi documentali che offrono un diverso scenario.

Financo residenza effettiva del [REDACTED] appare dubbia, posto che mentre nel ricorso e nelle relazioni allegate si fa riferimento al comune di [REDACTED], le buste paga (rinvenibile a pagg. 29 e ss dello “*Allegato 5 Documenti vari*”) emesse dall’attuale datore di lavoro del [REDACTED] indicano una residenza in [REDACTED].

5. Anche le cause dell’indebitamento, che a norma dell’art. 76 devono essere compiutamente indicate, (posto che, come recentemente affermato da Cass., 27.11.2024, n. 30538 esse sono coessenziali allo stesso giudizio di fattibilità, “*il quale non può non tener conto di come il debitore sia giunto alla condizione di sovraindebitato*”) risultano riferite in modo generico, non verificabile, orfane di puntuali elementi di riscontro.

5.1. A questo proposito, la domanda di concordato si dipana lungo un duplice crinale.

In primo luogo svolge una disamina delle dinamiche economiche del settore della produzione agricola, settore di riferimento prevalente, anche se non esclusivo, del [REDACTED] (posto che egli svolge anche l’attività di noleggio macchine agricole per conto terzi, come riferito, ad esempio, a pag. 9 e 13 della domanda), e delle asserite vicissitudini che l’hanno interessata (diminuzione del contributo dell’agricoltura italiana al Pil, corrispondente diminuzione dell’occupazione nel settore, i mutamenti nella dinamica dei prezzi dei prodotti, il cambiamento delle abitudini alimentari delle famiglie italiane, l’avvento della pandemia).

Quindi, si sofferma (pag. 12 e ss) sulle cause dell’indebitamento del [REDACTED], che nella prospettazione della domanda avrebbe subito questi effetti, ai quali si sarebbero aggiunte la

crisi del mercato dei finocchi nel 2005, e le avversità atmosferiche (incidenti sul raccolto negli anni 2008, 2012, 2016, 2017,) l'aumento dei costi di gestione e delle materie prime, l'ingiusta dichiarazione di fallimento poi revocata dalla corte di appello.

Ciascuno di questi elementi è insuscettibile di dimostrare anche solo presuntivamente, le cause dell'indebitamento.

5.2.1. Non lo sono la crisi del mercato di riferimento poiché questa: non è stata puntualmente documentata; se anche lo fosse stata, ciò non sarebbe stato sufficiente ad ritenerla causa del sovraindebitamento del singolo imprenditore, poiché la visione macroeconomica di un intero settore non costituisce la rappresentazione fedele della condizione del singolo (in settori in difficoltà possono esservi imprese sane, e viceversa in mercati floridi possono essere presenti aziende in sofferenza); la crisi di un settore non si traduce necessariamente nel *defalut* dello stesso, quante volte solide posizioni di partenza riescono ad assorbirla.

5.2.2. Le cause dell'indebitamento non possono essere individuate neppure nelle riferite avversità che avrebbero colpito il [REDACTED]. In primo luogo di esse non viene fornita prova alcuna. In secondo luogo si indicano 5 annate in un arco temporale di 12, senza la rappresentazione e la valutazione economico patrimoniale del periodo, per cui non è dato sapere se le 7 annualità in cui non sono state riferiti problemi, e quelle successive al 2017, sono state in grado di assorbire le perdite (di cui comunque non v'è traccia).

5.3.3. Anche la pronuncia di fallimento non può essere indicata come concausa dell'indebitamento. A questo proposito, dalla lettura della sentenza della Corte di appello di Campobasso del 31 gennaio 2022, n. 51, che ha revocato il fallimento dichiarato dal Tribunale di Larino il 26.5.2021 (allegato 6), si evince che: la sentenza è stata dichiarata quando il [REDACTED] versava in una conclamata condizione di sovraindebitamento (che infatti egli ascrive a vicissitudini precedenti come sopra riportato); il fallimento è durato per soli 8 mesi. Dunque, in definitiva, la dichiarazione di fallimento, subito venuta meno, è intervenuta a valle del sovraindebitamento, e dunque non può esserne stata la concausa.

6. Da ultimo, va osservato che a ben vendere non può neppure essere offerto un giudizio sulla diligenza del debitore nell'assumere le proprie obbligazioni. Ciò per le ragioni che seguono.

Invero su questo requisito il ricorso parrebbe volersi soffermare alle pagine 19 e seguenti dove si afferma in esergo che *“Riguardo alla Solvibilità e alla diligenza nell'adempiere alle proprie Obbligazioni è importante rilevare che lo istante [REDACTED] non ha mai subito protesti, come da visura che si produce”*. Orbene, l'assunto è anossico poiché la diligenza

richiesta al debitore è quella serbata “*nell'assumere le obbligazioni*” (così l’art. 76, già citato), così richiedendosi una condizione che va sondata guardando alla genesi dell’obbligazione, non già all’adempimento della medesima.

Ad ogni buon conto, il requisito non viene scandagliato neppure nelle pagine successive, che invece contengono la mera illustrazione delle voci di debito e dei contratti da cui derivano, senza indagarne la genesi, e dunque senza che il canone della diligenza possa essere vagliato.

Il contesto all’interno del quale va esaminata la diligenza del debitore viene invece correttamente focalizzato nel paragrafo 4 (pag. 6) della relazione dell’OCC, intitolata “*Diligenza del debitore nell'assumere le proprie obbligazioni*”. Sennonché, anche in questo manca una analisi, nel merito, della diligenza del debitore poiché viene solo riportata la elencazione della massa passiva.

Sempre sotto questo profilo (ma anche sotto il profilo relativo alle cause dell’indebitamento), poi, né il ricorso né la relazione dell’OCC, si premurano di indicare e documentare quale sorte abbiano subito le ingenti liquidità conseguite dal [REDACTED] per il tramite i plurimi finanziamenti ottenuti, o quale sia stata la destinazione dei prelievi che hanno determinato le scoperture che taluni di essi hanno ripianato

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’istanza.

Si comunichi.

Larino, 15.12.2024

**Il Giudice
Rinaldo d’Alonzo**